



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai signori magistrati:

Mauro OREFICE	Presidente relatore
Fernanda FRAIOLI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Patrizia FERRARI	Consigliere
Giuseppe M. MEZZAPESA	Consigliere
Antonio DI STAZIO	Consigliere
Ilaria A. CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti

- n. **734/SR/QM/PRES** per questione di massima deferita dalla Corte dei conti, **Sezione III giurisdizionale centrale d'appello** con ordinanza n. 5 del 1° giugno 2021, con la quale si chiede “**a)** *di statuire se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare o appartenente a corpi militarizzati, cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali, vada calcolata tenendo conto*

dell'effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con l'applicazione del relativo coefficiente, per ogni anno utile, determinato dalle stesse sezioni riunite nel 2,44% anche in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano una anzianità di servizio inferiore a 15 anni;

b) *ovvero di statuire, ove ritenuto non applicabile il coefficiente del 2,44%, quale sia l'aliquota da applicare al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità che, alla data del 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni", in relazione ai giudizi di appello in materia pensionistica iscritti ai nn. 55.821/RG (principale ed incidentali), 56.111/RG, 56.609/RG e 56.748/RG (principale ed incidentale), proposti da INPS in persona del legale rappresentante in carica, avverso e per l'annullamento/riforma/conferma rispettivamente delle sentenze n. 39/2019 del 21 febbraio 2019 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria (ricorrente Antonino Delfini); n. 297/2019 del 22 ottobre 2019 (ricorrente Matteo Ciuffreda); n. 370/2019 del 26 novembre 2019 (ricorrente Vincenzo Errico) e n. 62/2020 del 2 marzo 2020 (ricorrente Michele Garau), tutte della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna.*

- n. **735/SR/QM/SEZ** per questione di massima sollevata dalla Corte dei conti, **Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello**, con l'ordinanza n. 25 dell'11 giugno 2021 avente ad oggetto: *"se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge numero 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al*

31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, debba o meno essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile" pronunciata in relazione all'appello in materia di pensioni iscritto al n. 54663 del ruolo generale, proposto dall'INPS contro Carmelo DE STEFANO, nato a Reggio Calabria il 15 ottobre 1963, avverso e per la riforma della sentenza n. 73/2018 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, pubblicata in data 10 maggio 2018, nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 55.322/RG proposto da INPS avverso la sentenza n. 270/2019 (ricorrente Andrea Carrusci), emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna

UDITI

nella udienza svolta il 21 luglio 2021, il Giudice relatore, Presidente Mauro OREFICE assistito dal segretario d'udienza Rita D'Innocenzo; gli avvocati Sergio PREDEN per l'INPS; la dottoressa Maria Luisa Margherita GUTTUSO ed il Ten. Col. Fabio APOLLONI per il Ministero della Difesa; l'avv. Santo DELFINO per Antonino Delfino; gli avv. Claudio PARISI e Guido CHESSA e, su delega dell'avv. Claudio Buccoleri Mangiaracina, l'avv. Chiara CHESSA per Michele Garau; l'avv. Alessandro MARIANI per Matteo Giuffrida e Vincenzo Errico; su delega dell'avv. Elena Pettinau, l'avv. Claudio PARISI per Andrea Carrusci e, per la Procura generale, i Vice Procuratore generale Giacinto DAMMICCO e Antongiulio MARTINA.

Esaminati gli atti e i documenti di causa

FATTO

1. Il presente giudizio trae derivazione da due distinti atti evidenziati in epigrafe, entrambi, tuttavia, relativi al corretto calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni.
2. In proposito, la Sezione III giurisdizionale centrale d'appello, con l'ordinanza n. 5/2021, nel prendere atto che queste Sezioni riunite, chiamate a pronunciarsi sulla questione di diritto relativa al fatto se la quota retributiva di una pensione debba essere calcolata invariabilmente con l'aliquota "secca" del 44% della base pensionabile, di cui all'art. 54, comma 1 del d.P.R. n. 1092/1973, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione, per ogni anno utile di servizio, di un coefficiente ritraibile dall'art. 44 o dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, hanno affermato con la sent. n. 1/2021/QM, del 4 gennaio 2021, che " (...) *l'applicazione tout court dell'art. 54 (nel combinato disposto dei primi due commi) e l'applicazione fissa del 44% non possono essere generalizzati per tutto il personale militare, ma circoscritte a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa, requisiti letteralmente individuabili in: 1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (...); 2) concreta maturazione del diritto all'attribuzione della pensione normale, essendo in*

possesso dei requisiti di anzianità minimi, stabiliti espressamente dall'art. 52; 3) possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un'anzianità di almeno 15 e di non più di 20 anni" e che, quindi "l'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 (...) derogando sostanzialmente al principio di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 40 del citato testo unico, per cui la pensione deve essere commisurata in via di principio, alla durata del servizio prestato, introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato art. 1, comma 12, lett. a), l. n. 335/95, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio", peraltro rilevando, con la medesima ordinanza n. 5/2021, che la questione, correlata all'individuazione dell'aliquota di rendimento applicabile alla quota retributiva della pensione di un militare o di un appartenente a corpo militarizzato, cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore ai 15 anni, risulta, come emergente dai giudizi di merito sottostanti alla odierna questione di massima, tuttora dibattuta tra le Sezioni di Appello.

In particolare, osserva la Sezione III, il contrasto interpretativo riguarda l'applicabilità, anche ai detti pensionati, dell'aliquota del 2,44%, secondo le modalità prospettate dalle Sezioni riunite nella richiamata sentenza n. 1/2021/QM.

Da un lato, infatti, la Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana (*ex aliis*, sentt. nn. 41/A/2021, 51/A/2021,

57/ A/ 2021, 59/ A/ 2021, 69/ A/ 2021) e la Sezione II giurisdizionale centrale d'appello (sentt. nn. 41 e 46 del 2021), ritengono che dalle motivazioni della sent. n. 1/ 2021/ QM delle Sezioni riunite si possa evincere che l'aliquota del 2,44% deve trovare applicazione per la valorizzazione del periodo di servizio retributivo di tutti i militari, cioè di coloro che alla data del 31 dicembre 1995 non avessero maturato ancora 18 anni di servizio; quindi, anche di quelli che abbiano maturato un'anzianità inferiore ai 15 anni, poiché tale soluzione *"...appare meglio rispondere all'esigenza di coniugare il principio di certezza del diritto con quello di uniformità del trattamento di tutti i militari per i quali si pone il medesimo problema di armonizzare il sistema di regole previsto dal d.P.R. n. 1092/1973 con quello di cui alla l. n. 335/95, legge che ha cambiato in modo radicale, pur prevedendo un regime intermedio, il criterio di computo del trattamento di quiescenza"* (App. Sicilia, sent. n. 41/ A/ 2021).

Dall'altro, diversa e opposta soluzione ermeneutica ha costituito l'approdo delle Sezioni I (*ex aliis*, sentt. nn. 69 e 124 del 2021) e III (tra le tante, sentt. 137, 168, 169, 170, 171, 172, 178, 198, 199, 206, 226, 227, 232, 242 del 2021) giurisdizionali centrali di appello, che hanno escluso che l'aliquota del 2,44% trovi applicazione nei confronti di coloro che abbiano maturato un'anzianità inferiore ai 15 anni alla data del 31 dicembre 1995, perciò *"condividendo e facendo proprio l'indirizzo adottato dalle SS.RR., e assorbita ogni altra questione, in applicazione del secondo principio di diritto enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM, secondo il quale <l'aliquota del 44% non è applicabile per*

la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni>> (Sez. III, sent. n. 168/2021).

In ragione del contrasto interpretativo esistente sulla questione tratteggiata, ritenuto rilevante dal Collegio d'appello per la decisione dei giudizi di merito coinvolti, è apparso necessario al Collegio medesimo rimettere una questione di massima a queste Sezioni riunite, al fine di individuare, in via nomofilattica, la soluzione più corretta in sede decisoria, chiedendo alle stesse: *“a) di statuire se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare o appartenente a corpi militarizzati, cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali, vada calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente, per ogni anno utile, determinato dalle stesse SS.RR. nel 2,44% anche in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni; b) ovvero di statuire, ove ritenuto non applicabile il coefficiente del 2,44%, quale sia l'aliquota da applicare al personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità che, alla data del 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni”*.

3. Con ordinanza n. 25/2021 la Prima Sezione giurisdizionale centrale di appello, pronunciandosi su analoga fattispecie, rilevava anch'essa un contrasto orizzontale tra Sezioni di appello di questa

Corte, tale da giustificare, la rimessione della questione alle Sezioni riunite ai sensi dell'art. 114 c.g.c., affinché possa essere adottata, in via nomofilattica, la soluzione più corretta, ai fini decisori.

La rilevanza della questione, afferma la Sezione I, appare evidente, *“stante la sussistenza del conflitto orizzontale tra giudici di appello, cui si connette la potenziale applicazione generalizzata della regola di diritto ad una serie indeterminata di controversie, che sono e saranno molto numerose per il progressivo accesso ai requisiti pensionistici delle fasce anagrafiche di personale militare che possono vantare meno di 15 anni di servizio al 31 dicembre 1995.*

La decisione ricade quindi su un ampio numero di interessati, a cui deve essere garantito un trattamento omogeneo, in coerenza con la normativa di riferimento ed in funzione dell'orientamento interpretativo accolto, anche sotto il profilo dell'intuibile riflesso finanziario conseguente all'obliterazione dell'una opzione ermeneutica in luogo dell'altra”.

Conseguentemente, la Sezione centrale ha deferito, in base al combinato disposto dell'art. 11, comma 3, e dell'art. 114, primo comma, c.g.c., questione di massima nei sensi di cui in motivazione della citata ordinanza, chiedendo a queste Sezioni riunite di stabilire: *«se la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, debba o meno essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta*

data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile>>.

4. La P.G. ha depositato in data 7.7.2021 distinte ma sostanzialmente sovrapponibili memorie per i due giudizi di cui è causa.

Con ampie argomentazioni il predetto Generale ufficio ha ritenuto di poter affermare che alla questione di massima proposta con le ordinanze di rimessione in epigrafe debba essere data soluzione nel senso che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, c. 12, della l. n. 335/1995, in favore del personale militare o appartenente a corpi militarizzati, cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali, che alla data del 31 dicembre 1995, vantasse un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni, vada calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio utile maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,20%, non essendo applicabile il coefficiente del 2,44%, determinato da queste SSRR. con sentenza n. 1/2021.

Se è vero, infatti, ha affermato la Procura generale, che il coefficiente di rendimento ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione mista per i militari cessati dal servizio con oltre vent'anni di anzianità non può che essere il medesimo a prescindere dalla circostanza che, alla data del 31 dicembre 1995, i militari stessi vantassero un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni ovvero vantassero un'anzianità inferiore a quindici anni, non è men vero che la questione di massima che ne occupa - avente ad oggetto il coefficiente di rendimento per il calcolo della quota retributiva della

pensione mista spettante al militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali, che alla data del 31 dicembre 1995, vantasse un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni - non può mutuare la propria soluzione dal principio di diritto enunciato con la suddetta pronuncia n. 1/2021, con specifico riferimento al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantasse un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni di servizio, nella parte in cui ha determinato il relativo coefficiente di rendimento nella misura del 2,44%, attesa l'erroneità del principio stesso in parte qua.

Le esigenze di coerenza con la precedente decisione, ha affermato ancora la Procura generale, devono, infatti, considerarsi recessive rispetto alla preminente esigenza di assicurare l'esatta osservanza e la corretta applicazione delle norme (che, a termini dell'art. 11, comma 1, c.g.c., costituisce funzione precipua delle SS.RR. in s.g. e, più in generale, degli organi cui è demandata la funzione nomofilattica; cfr. art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), ciò che, in ragione dell'erroneità del suddetto coefficiente del 2,44%, vale a precluderne l'estensione ai militari cui ha riguardo la questione di massima oggi all'esame di queste SS.RR.

Concludeva, infine, la Procura generale, che deve, pertanto, escludersi che il principio di diritto enunciato con la summenzionata sentenza n. 1/2021, nella parte in cui ha determinato l'aliquota di rendimento nella misura del 2,44%,

possa e, tampoco, debba trovare applicazione nel presente giudizio per questione di massima.

Peraltro, per la denegata ipotesi si potesse opinare altrimenti, si imporrebbe, secondo il Requirente, la rimeditazione del suddetto principio di diritto, in parte qua, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, non potendosi, d'altro canto, revocare in dubbio che le SS.RR. siano *naturaliter* investite del relativo potere, e comunque, in ultima analisi, nulla impedirebbe alle medesime SS.RR. che, "quali articolazione interna della medesima Corte in sede d'appello", sono ovviamente investite dei medesimi poteri delle sezioni giurisdizionali d'appello in proposito, di riproporre innanzi a sé stesse, ai sensi dell'art. 117 c.g.c. (c.d. "motivato dissenso") la relativa questione, qualora ritengano di dissentire dal principio di diritto già dalle stesse enunciato con la suddetta sentenza SS.RR. n. 1/2021 in punto di determinazione dell'aliquota pensionistica nella misura del 2,44%.

5. Anche l'INPS, con distinte ma sostanzialmente sovrapponibili memorie, si è costituito nei giudizi di cui è causa, giungendo alla conclusione che la descritta questione di massima vada risolta dando continuità all'orientamento sino ad ora prevalente presso le Sezioni di appello, e dunque nel senso che la quota retributiva della pensione mista spettante al personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità e che, alla data del 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni, non possa essere liquidata applicando l'aliquota del 2,44% annuo. L'aliquota di

rendimento applicabile dovrà essere individuata, piuttosto, in quella del 2,2% annuo.

Tale convincimento risiede, tra le altre motivazioni, nel fatto che la necessità di determinare un coefficiente di accrescimento annuale da moltiplicare per il numero effettivo di anni di servizio maturati al 31 dicembre 1995 sussiste solo se, ed in quanto, l'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 non preveda di per sé uno specifico coefficiente annuale. Tale lacuna sussiste solo nel *range* fra 15 e 18 anni in relazione al quale, difatti, nell'impianto originario della norma era stata prevista solo l'aliquota, unitaria e pluriennale, del 44%.

Da tanto discende, *de plano* secondo l'Istituto, che il coefficiente del 2,44% è destinato ad operare nel medesimo contesto in cui avrebbe operato l'aliquota invariabile. In altri termini, poiché tale coefficiente rappresenta il frazionamento annuale della descritta aliquota globale del 44%, il suo ambito di applicazione non potrà che essere lo stesso già destinato all'aliquota unitaria che è chiamato a sostituire. Pertanto, il coefficiente del 2,44%, quale risultante della disaggregazione dell'aliquota deputata ad operare dal 15° al 20° anno, non può trovare applicazione a fronte di anzianità inferiori ai 15 anni.

Tale soluzione è del resto imposta, secondo l'INPS, dal tenore letterale dell'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, ai sensi del quale «*La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile [...]*». Per come fatto palese dal testo della norma,

l'aliquota del 44% riguarda le pensioni parametrate ad *«almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile»*, di talché il militare che non abbia maturato i 15 anni di servizio al 31 dicembre 1995 non ha diritto a vedere impiegata, in tutto o in parte, tale aliquota nel calcolo del suo trattamento.

Aggiunge l'Istituto che la necessità di ricavare in via interpretativa un coefficiente di accrescimento annuale si pone solo ove la legge non ne indichi uno. È quanto accade dunque per il segmento 15-20 anni, in relazione al quale la norma ha previsto solo un'aliquota globale da applicare, per intero, al periodo pluriennale. Sennonché tale necessità non si pone, secondo l'INPS, rispetto al segmento compreso entro i 15 anni, in relazione al quale il legislatore ha difatti apprestato un'apposita scala di accrescimento annuale, così dunque individuando ex professo uno specifico coefficiente di rendimento, la cui puntuale previsione all'evidenza preclude la possibilità di estendere, in via analogica o comunque di interpretazione, l'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuale.

La disposizione alla quale si allude è l'art. 54, comma 9, del d.P.R. n. 1092/1973, che così stabilisce: *<<per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,2% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile>>*. Del resto, ed a tutto concedere, ove pure si volesse affermare che la previsione di cui all'art. 54, comma 9, del d.P.R. n. 1092/1973 non sia perfettamente sovrapponibile alla fattispecie sotto scrutinio,

ammette l'INPS, non può comunque fondatamente negarsi che essa tipizza la situazione di fatto maggiormente affine e simile a quella che viene in evidenza allorché si debba liquidare una pensione mista con quota retributiva inferiore ai 15 anni. In altri termini, l'art. 54 stabilisce esplicitamente l'aliquota da applicare entro i 15 anni di servizio, sicché l'interpretazione più lineare, logica e comunque coerente con il dato letterale della normativa di riferimento non potrà che essere quella che individua nella predetta aliquota il coefficiente da applicare nel calcolo delle quote miste inferiori ai 15 anni.

In breve, giusta il principio *in claris non fit interpretatio*, in presenza di un'aliquota che il legislatore ha espressamente stabilito nel testo della norma (ossia quella del 2,2%), non può esservi spazio per alcuna attività esegetica che finisca con il "sostituire" detta aliquota con un'altra, ottenuta per via interpretativa e non oggetto di esplicita previsione nell'art. di legge (ossia quella del 2,44%).

6. Si è costituito anche il Ministero della difesa con distinte memorie, anch'esse sostanzialmente sovrapponibili nel contenuto.

Il Ministero, ritenuta l'ammissibilità della questione di massima, ha concluso richiedendo l'affermazione del principio di diritto in ordine al quale la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare o appartenente a corpi militarizzati, cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che alla data del 31 dicembre 1995 vanta un'anzianità di servizio inferiore ai 15 anni, vada calcolata tenendo

conto dell'effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995 con applicazione del coefficiente, per ogni anno utile, del 2,20%.

Il Ministero ha affermato che la modalità di calcolo con l'utilizzo dell'aliquota del 2,20% è sempre stata adottata dall'amministrazione militare per determinare la quota retributiva di una pensione mista. Se è vero, afferma ancora il Ministero, che nessun dato normativo indica con certezza inequivocabile l'entità dell'aliquota da applicare è anche vero che la soluzione è agevolmente rinvenibile proprio nel testo unico n. 1092/1973 rispettivamente negli artt. 54, comma 1 (aliquota 44%: 20 anni = 2,20%) e comma 9. In particolare, è proprio il comma 9 dell'art. 54, che prevede l'aliquota del 2,20% per i militari di carriera che cessano dal servizio per limiti di età e senza aver maturato l'anzianità del comma 1 dell'art. 52, a chiarire che se non si raggiungono i 20 anni di servizio al trattamento di quiescenza deve essere applicata l'aliquota del 2,20%.

Da ultimo il Ministero ha ricordato che, ai sensi della normativa vigente sul controllo degli atti, il legislatore ha attribuito ai decreti ministeriali di cui al d.P.R. n. 1092/1973 immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute, imponendo la trasmissione alla Corte dei conti dei relativi decreti per l'apposizione del visto e della conseguente registrazione in via successiva. I decreti oggi chiamati in causa e sottostanti alla questione di massima di che trattasi, ricorda il Ministero, hanno tutti ottenuto il visto di legittimità sia degli uffici di ragioneria che

degli uffici di controllo della Corte dei conti. Da ciò deriverebbe che la questione della correttezza o meno del calcolo pensionistico e segnatamente del calcolo della quota retributiva della pensione era stata affrontata e positivamente risolta in occasione del controllo effettuato dall'apposito ufficio di questa Corte.

7. Sono infine pervenute costituzioni di parte privata con il deposito di diverse note difensive.

7.1 In particolare, a valere sul giudizio n. 734/SR/QM, nell'interesse del sig. Antonino Delfino, si è costituito, con memoria del 9 luglio 2021, l'avvocato Santo Delfino, che, in base ad articolata argomentazione ha conclusivamente chiesto di risolvere la questione nei sensi di un ripensamento dell'intera materia e, in riforma della sentenza n. 1/2021 di queste Sezioni riunite, aderire alle statuizioni assunte dalla giurisprudenza maggioritaria delle corti centrali e territoriali secondo le quali per l'inequivoco tenore letterale della disposizione, il 44% della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni. Le anzianità superiori contenute entro il limite del ventesimo anno di servizio utile sono sostanzialmente neutre ai fini pensionistici.

In subordine chiede di voler riconoscere il principio per il quale la percentuale annua del 2,44% sia applicabile per il calcolo della quota retributiva delle pensioni miste anche per i militari che al 31 dicembre 1995 avevano maturato un'anzianità inferiore ai 15 anni.

Per lo stesso giudizio, nell'interesse del sig. Michele Garau si sono costituiti, con memoria in data 9 luglio 2021, gli avv. Guido Chessa, Claudio Parisi e Claudio Buccoleri Mangiaracina.

In sintesi, hanno affermato che dai principi espressi nella sentenza n. 1/2021 di queste Sezioni riunite non sembrano giustificabili trattamenti differenziati tra coloro i quali alla data del 31 dicembre 1995 avevano compiuto, o meno, i 15 anni di servizio, in quanto la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Hanno pertanto concluso chiedendo la fissazione del principio di diritto secondo cui *"a termini della riportata sentenza n. 1/2021 di queste Sezioni riunite già resa in sede nomofilattica, l'aliquota annua del 2,44%, espunta ex art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, è applicabile a tutto il personale militare che alla data del 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni senza che abbia rilievo il numero di tale anzianità ovvero se più o meno di 15 anni"*.

7.2 A valere sul giudizio 735/SR/QM nell'interesse del sig. Andrea Carrusci, si è costituita, con memoria del 7 luglio 2021, l'avvocato Elena Pettinau, la quale ha sostenuto che a prescindere dall'anzianità di servizio posseduta alla data del 31 dicembre 1995, in favore del personale militare cessato

con un'anzianità complessiva superiore a 20 anni, non può trovare applicazione né l'aliquota del 35% applicata dall' INPS né l'aliquota del 44% di cui all'art. 54.

Dal tenore del citato principio di diritto discenderebbe che l'aliquota del 2,44%, ottenuta dividendo 44 per 18, trova applicazione per la valorizzazione del periodo di servizio retributivo di tutti i militari, cioè di coloro che alla data del 31 dicembre 1995 non avessero ancora maturato 18 anni di servizio. Pertanto, sostiene l'indicato difensore, l'unico coefficiente applicabile ai militari cessati con un'anzianità di servizio inferiore, alla data del 31 dicembre 1995, ai 18 anni sia quello del 2,44% posto che, per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995, non assume più alcun peso la distinzione sopra o sotto i 15 anni di anzianità.

8. In occasione dell'odierna udienza, le parti hanno sostanzialmente ribadito quanto già affermato negli atti scritti. Più in particolare, la Procura generale contestava anche l'itinerario ermeneutico di determinazione del coefficiente del 2,44% introdotto dalla sentenza di queste Sezioni riunite n. 1/2021, itinerario che, ritenuto erroneo per una serie di criticità, avrebbe dovuto convincere questo Collegio a sollevare innanzi a se stesso un motivato dissenso, ai sensi del codice di giustizia contabile, per incardinare un suo riesame e giungere alla fissazione di un nuovo principio di diritto in ragione del coefficiente del 2,20% per tutto il personale militare

indipendentemente dei requisiti maturati al momento della cessazione del servizio.

Diversi riferimenti sono stati poi fatti alla circolare dell'INPS n. 107, in data 14 luglio 2021, avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, spettanti al personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure ad esso equiparate.

Con detta circolare l'INPS ha inteso fornire le prime istruzioni relative all'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 con riferimento al calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni.

Nella stessa circolare l'INPS ha precisato che le istruzioni applicative della disposizione in argomento con riferimento ai soggetti che hanno maturato al 31 dicembre 1995 l'anzianità contributiva inferiore ai 15 anni sarebbero state fornite con successiva circolare.

DIRITTO

1. Il presente giudizio trae derivazione da due distinti atti evidenziati in epigrafe, entrambi, tuttavia, relativi al corretto calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge

n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, giudizi per i quali, data la evidente connessione oggettiva, si dispone la riunione.

2. In via preliminare ed in punto di ammissibilità, il Collegio osserva che le questioni di massima di che trattasi sono state sollevate, ai sensi degli artt. 11, comma 3, 114, comma 1 e 115, commi 1, 3 e 6 del Codice di giustizia contabile (allegato al d.lgs. 26 agosto 2016, n.174), distintamente con ordinanze della Terza e della Prima Sezione giurisdizionale centrale di appello, nell'ambito dei giudizi riportati in fatto, che hanno tutti rilevato, tra l'altro, l'incontestabile sussistenza di un "conflitto orizzontale" tra giudici di seconde cure in merito alla problematica posta.

Il Collegio, quindi, prende atto della corretta proposizione ed incardinamento delle questioni e passa alla trattazione di merito.

3. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente prendere le mosse, al fine di delimitare correttamente il campo di indagine, da quanto testualmente espresso nelle ordinanze di deferimento delle questioni di massima.

In proposito, la III Sezione di appello prende atto del fatto che <<[...] ad ogni buon conto le Sezioni riunite, se hanno escluso un'applicazione in forma generalizzata dell'aliquota globale secca del 44%, hanno tuttavia individuato l'aliquota annua di rendimento

del 2,44% per i militari che al 31 dicembre 1995 hanno più di 15 e meno di 18 anni di servizio utile, ma senza escludere né estendere espressamente l'applicazione di detto unico coefficiente a coloro che a tale data avevano maturato meno di 15 anni; [...] pertanto vi è incertezza su quale debba essere l'aliquota di rendimento applicabile in tali casi, mentre la sorte dei ricorsi è di fatto dipendente, in termini di più o meno favorevole statuizione pensionistica, dal criterio annuo predeterminato di assegnazione dei gravami, vigente al tempo dello spiegamento del rimedio impugnatorio; [...] perciò, in ragione del contrasto interpretativo esistente sulla questione tratteggiata, ritenuto rilevante dal Collegio per la decisione degli odierni giudizi, appare necessario rimettere una questione di massima alle Sezioni riunite di questa Corte, al fine di individuare, in via nomofilattica, la soluzione più corretta in sede decisoria; [...] con particolare riguardo al profilo dell'ammissibilità della questione, la medesima si evince dalla sussistenza di un incontestabile "conflitto orizzontale" tra giudici di seconde cure, dalla potenziale applicazione generalizzata del principio di diritto a una serie indefinita di controversie, già manifestatesi come numerose, e dalle ricadute su di un'ampia platea di soggetti in quiescenza, cui sono da aggiungersi ragioni di omogeneità del trattamento economico previdenziale goduto dalla suindicata categoria di pensionati non disgiunte dai riflessi finanziari conseguenti all'adozione di un'opzione ermeneutica in luogo dell'altra (SS.RR. 2/QM/2018 e 8/QM/2015)>>.

Da tale premessa la Sezione III rimetteva quindi a queste SS.RR.

la seguente questione di massima “**a)** di statuire se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare o appartenente a corpi militarizzati, cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali, vada calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente, per ogni anno utile, determinato dalle stesse SS.RR. nel 2,44% anche in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni; **b)** ovvero di statuire, ove ritenuto non applicabile il coefficiente del 2,44%, quale sia l'aliquota da applicare al personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità che, alla data del 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità di servizio inferiore a quindici anni”.

Dal canto suo, la I Sezione centrale di appello, con l'ordinanza n. 25/2021, ha affermato, dopo aver precisato che “l'orientamento derivante dall'applicazione della sentenza n. 1/2021/QM porta ad escludere l'attribuzione dell'aliquota del 2,44% annuo (pari al 44% diviso 18 anni) per il personale militare avente - come nel caso di specie - un'anzianità inferiore ai 15 anni al 31 dicembre 1995, in considerazione del dato testuale della disposizione di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973”, che tuttavia “vi sono state, dopo la sentenza n. 1/2021/QM, alcune pronunce che hanno ritenuto di estendere l'applicazione dell'aliquota del 2,44% anche al personale militare che alla data del 31 dicembre 1995 aveva un'anzianità di servizio inferiore ai

15 anni: - Seconda Sezione centrale d'appello nn. 41 del 9 febbraio 2021 e 46 dell'11 febbraio 2021; - Sezione d'appello per la Regione Siciliana nn. 57 e 59 del 31 marzo 2021 e n. 69 del 5 maggio 2021. Ne deriva un contrasto orizzontale tra Sezioni di appello di questa Corte, tale da giustificare, a parere del Collegio, la rimessione della questione alle Sezioni riunite ai sensi dell'art. 114 c.g.c., affinché possa essere adottata, in via nomofilattica, la soluzione più corretta, ai fini decisorii".

Ne discendeva, quindi, anche in questo caso, un quesito analogo al precedente del tenore <<se la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, debba o meno essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile>>.

4. Se questi sono, come sono, i quesiti introduttivi del presente giudizio, il Collegio non può fare a meno di constatare che, quindi, le richieste formulate dalle Sezioni centrali remittenti poggiano non tanto su questioni interpretative della normativa di riferimento – che resta peraltro ovviamente sottostante a qualsiasi decisione si voglia assumere – quanto piuttosto sugli effetti diretti della sentenza n. 1/2021/QM di queste Sezioni riunite ed in particolare di quell'aspetto legato alla valorizzazione degli anni di servizio che, innovativamente, la citata sentenza ha introdotto nel calcolo delle quote pensionistiche.

Cioè a dire che le Sezioni remittenti non contestano l'introduzione nel calcolo della pensione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile di servizio ma, come appena testualmente riportato, chiedono esclusivamente se essa vada applicata al personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, restando quindi incontestata l'applicabilità del citato meccanismo al personale militare c.d. "over 15".

5. D'altra parte, che il principio di diritto affermato nella sentenza n. 1/2021/QM, relativo alla individuazione, per il personale militare assoggettato al sistema misto, dell'aliquota di rendimento da applicare al servizio ricadente sotto il sistema retributivo, sia ampiamente condiviso o che costituisca – come affermato da più parti – "diritto vivente", è comprovato da una giurisprudenza pressoché uniforme delle sezioni centrali di appello, le quali – come già affermato - hanno posto motivo di criticità solo in ragione del numero di anni di anzianità maturata (sotto i 15 anni) al momento della cessazione dal servizio.

In proposito, anche l'INPS, nella richiamata circolare n. 107 del 14 luglio 2021, con la quale l'Istituto ha fornito i primi chiarimenti per l'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, nei confronti del personale appartenente al comparto difesa e per alcune figure ad esso equiparate, che hanno maturato un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a

15 anni e inferiore a 18 anni, ha affermato *“che con riferimento a tali soggetti, a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti in esame, si deve procedere al riconoscimento dell'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995”*.

Al Collegio, tuttavia, non sfugge che tale generale riconoscimento non è condiviso dalla Procura generale della Corte dei conti, la quale ha sostenuto, nella sua memoria di costituzione, che il principio di diritto enunciato con la più volte richiamata sentenza n. 1/2021, nella parte in cui ha determinato l'aliquota di rendimento nella misura del 2,44%, non possa trovare applicazione nel presente giudizio, sottolineando, inoltre, che, *“in caso contrario, si imporrebbe la rimeditazione del suddetto principio di diritto, in parte qua, alla luce delle considerazioni esposte, non potendosi, d'altro canto, revocare in dubbio che le Sezioni riunite siano naturaliter investite del relativo potere e comunque in ultima analisi nulla impedirebbe a codeste Sezioni riunite, che quale articolazione interna della medesima Corte in sede d'appello sono ovviamente investite dei medesimi poteri delle sezioni giurisdizionali d'appello, di riproporre innanzi a sé stesse, ai sensi dell'art. 117 del codice di giustizia contabile, la relativa questione qualora ritengano di dissentire dal principio di diritto già dalle stesse enunciate con la sentenza n. 1/2021 di determinazione dell'aliquota pensionistica nella misura del 2,44%”*.

Questo Collegio non può che dissentire dall'opinione espressa dalla Procura generale richiamando, innanzitutto, per quanto attiene l'introduzione dell'aliquota di rendimento del 2,44%, le motivazioni ampiamente espresse nella sentenza di queste stesse Sezioni riunite n. 1 del 2021, dalle quali questo Collegio medesimo non ha motivo per discostarsi.

Sommessamente, ritiene, poi, pur riconoscendo il suggestivo approccio, non condivisibile l'interpretazione data al richiamato art. 117 del codice di giustizia contabile che disciplina il cosiddetto “motivato dissenso”.

L'istituto di cui alla norma richiamata presuppone la non condivisione, da parte dei giudici di appello, della massima in diritto, come definita dalle Sezioni riunite all'esito di un precedente deferimento; in tal caso, il giudice del merito rimette la decisione alle Sezioni riunite, con ordinanza motivata, che contenga cioè ulteriori argomentazioni idonee a cagionare una nuova e più approfondita riflessione da parte del medesimo Collegio nomofilattico.

Appare, quindi, del tutto evidente che, seppure l'art. 11 del codice di giustizia contabile definisca le Sezioni riunite quali articolazione interna della medesima Corte dei conti in sede di appello, non è possibile concepire una confusione soggettiva tra giudici di appello propriamente detti, chiamati a valutare il merito delle questioni ad essi sottoposte e l'organo di nomofilachia al quale ci si rivolge ai fini della definizione dei

principi di diritto.

È lo stesso tenore letterale dell'art. 117 a definire, inoltre, l'alterità dei ruoli fra giudice di appello e giudice delle Sezioni riunite (*"La sezione giurisdizionale di appello [...] rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione"*).

D'altra parte, proprio l'art. 11 richiamato qualifica le Sezioni riunite quale organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica sottoposte alla giurisdizione contabile, riconoscendo quindi alle medesime una funzione che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è stata ritenuta attivabile da parte delle sole sezioni di appello (v. Corte dei conti, SS.RR., 30 settembre 2010, n. 7/QM).

Da ultimo, anche se non di minore importanza, non può non rilevarsi come l'ipotesi prospettata finirebbe con l'integrare una totale inconciliabilità con i presupposti dell'investitura delle Sezioni riunite per questione di massima e cioè la verifica di ammissibilità della questione stessa legata al noto contrasto "orizzontale" di giurisprudenza e la rilevanza per il/i giudizio/i sottostante/i, elementi questi certamente non evidenziabili in una sorta di procedimento d'ufficio di autoinvestitura dell'organo di nomofilachia.

Quanto precede rende quindi non percorribile la possibilità avanzata dalla Procura generale di riproporre, da parte di queste Sezioni riunite, innanzi a sé stesse, una questione

oggetto di precedente decisione assunta dal medesimo organo.

6. Passando al merito stretto delle questioni poste dai remittenti, questo Collegio non può tuttavia fare a meno di partire dai punti fermi fissati dalla giurisprudenza di queste Sezioni riunite. E ciò soprattutto per comprendere l'origine dell'aliquota del 2,44% di cui si discute e per verificarne l'applicabilità.

Si è detto che da parte dei giudici di merito vi è una comune accettazione dell'impianto della sentenza n. 1/2021 per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 54, comma 1, al solo personale cessato dal servizio al 31 dicembre 1995 con una anzianità contributiva utile fra i 15 ed i 18 anni.

In particolare, il Collegio assume di poter nuovamente affermare il principio in base al quale l'applicazione tout court dell'art. 54 (nel combinato disposto dei primi due commi) e l'applicazione dell'aliquota fissa del 44% non possono essere generalizzati per tutto il personale militare, ma circoscritti a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa, requisiti letteralmente individuabili in:

- 1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (essendo questo, ovviamente, il presupposto indispensabile per l'accesso al trattamento pensionistico);
- 2) concreta maturazione del diritto all'attribuzione della pensione normale, essendo in possesso di quei requisiti d'anzianità minimi, stabiliti espressamente dall'art. 52;
- 3) possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio,

esclusivamente di un'anzianità di almeno 15 e non più di 20 anni.

Ma, per altrettanto, qui si evidenzia tutto lo sforzo ermeneutico operato dalla giurisprudenza di queste SS.RR. per far “dialogare” fra di loro due normative - il d.P.R. n. 1092/1973 e la legge n. 335/95 – che sul piano logico “non si parlano” e che, come ha precisato la sentenza n. 1/2021, rispondono a principi e presupposti assai diversi e, tra l'altro, congiunturalmente, necessariamente differenti.

E, in proposito, non appare rilevante che la legge n. 335/1995, abbia fatta salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva di oltre 18 anni, la liquidazione della pensione “*secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo*”, proprio perché ciò che ci occupa è invece il regime previsto per i dipendenti che, alla medesima data, avendo un'anzianità inferiore, si sono visti riconoscere un trattamento pensionistico con il cosiddetto sistema misto retributivo-contributivo.

Infatti, è incontestabile – se non altro anche per il dato letterale della norma - che con l'intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non assumono più alcuno specifico significato sicché, per evitare che l'adattamento fra i due sistemi succedutesi nel tempo finiscano col generare effetti disarmonici, appare necessario, come evidenziato dalla giurisprudenza di queste SS.RR., valorizzare il solo spartiacque al quale riconoscere, in

termini generali, rilevanza sotto il profilo normativo vale a dire quella anzianità di 18 anni che la stessa legge n. 335/1995 ha individuato per tenere distinti, appunto, il sistema retributivo e quello contributivo.

È chiaro, per altro, che tale impostazione finisce col mettere in crisi il riferimento tradizionale ad un coefficiente di rendimento individuato nel 2,20%.

Si rammenta che tale coefficiente altro non è che il risultato della divisione del 44% fissato dalla legge per i 20 anni di servizio; ma non vi è chi non veda che tale riferimento non appare più praticabile per il regime misto proprio in ragione del fatto che l'intervento successivo del legislatore, creando il nuovo regime, fissa e ferma l'anzianità di servizio alla durata di 18 anni, termine oltre il quale si entra nell'ambito del regime retributivo puro.

Se, dunque, nel regime misto rientrano tutti coloro che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un servizio utile pari a 18 anni, il coefficiente del 2,20% non potrà applicarsi se vuole darsi un senso compiuto all'intervento del legislatore della legge Dini.

È di tutta evidenza quindi che il ricorso ad un nuovo parametro diventa di per sé obbligatorio proprio per consentire quel “colloquio” fra le due normative di che trattasi; altrimenti si avrebbe l'abnorme e poco coerente risultato di dare applicazione alla nuova normativa - quella del 1995 - ancora tenendo in mente la logica applicativa del d.P.R. n. 1092/1973.

7. Ecco che dunque la sentenza n. 1/2021 si spinge a concepire l'idea di un correttivo che superi l'impasse creato da due normative non coordinate, non creando un'invenzione allo stato puro quanto piuttosto la modalità di lettura dei principi affermati dalle due normative predette coordinandone la portata e preservandone lo spirito.

Uno spirito che riposa particolarmente sulla insussistenza di una normativa “a sistema” nell’ambito delle disposizioni del d.P.R. n. 1092/1973. L’idea suggestiva di un parallelismo introdotto dal legislatore fra pensioni civili e militari nell’ambito della riportata norma trova infatti opposizione – come osservato dalla sentenza n. 1/2021 – nel diverso regime riservato ai due ambiti e ciò principalmente in quanto – in estrema sintesi – l’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, essendo inserito nel Capo I (“Personale civile”), del Titolo III (“Trattamento di quiescenza normale”) del richiamato T.U., è destinato ad operare esclusivamente nei confronti del personale civile e non rappresenta appunto una “norma di sistema”; nei confronti del personale militare, invece, opera la speciale disciplina contenuta nel successivo Capo II (“Personale militare”) all’interno del quale è contenuto, per l’appunto, l’art. 54.

Inoltre, ancora richiamando la sentenza n. 1/2021, non vi è alcun dato testuale che autorizzi a considerare le norme in senso speculare, neppure nelle note esplicative che hanno

accompagnato il varo del citato decreto. E a ciò fa riscontro il dato letterale dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 che, nello stabilire i criteri di definizione delle pensioni secondo i principi retributivi e contributivi, inequivocabilmente si rivolge alla platea indistinta dei "lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6", senza incidere in alcun modo sull'impianto sistemico ma diversificato fra civili e militari del decreto del 1973.

E quindi, nella consapevolezza di non poter fare più riferimento alla aliquota unitaria del 44%, il punto di equilibrio ricercato nel tentativo di armonizzare le diverse discipline legislative è stato individuato nell'applicare all'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 un coefficiente che, non potendo più fare aggio sul termine dei 20 anni, ridotto dalla legge n. 335/1995 a 18 anni, necessariamente, mantenendo la base di calcolo fissata dal legislatore, è diventato del 2,44%, secondo i criteri di calcolo esplicitati nella sentenza n. 1/2021.

Pertanto, è ben noto al Collegio che tale impostazione, seppur ampiamente condivisa non solo nella giurisprudenza, è interpretata, in specie dall'INPS, nel senso che *"il coefficiente del 2,44% è destinato ad operare nel medesimo contesto in cui avrebbe operato l'aliquota invariabile. In altri termini, poiché tale coefficiente rappresenta il frazionamento annuale della descritta aliquota globale del 44%, il suo ambito di applicazione non potrà che essere lo stesso già destinato all'aliquota unitaria che è chiamato a sostituire. Pertanto, il*

coefficiente del 2,44% quale risultante della disaggregazione dell'aliquota deputata ad operare dal 15° al 20° anno, non può trovare applicazione a fronte di anzianità inferiori ai 15 anni".

Tale impostazione, sempre secondo l'INPS, sarebbe suffragata anche dal dispositivo della sentenza n. 1/2021 dove viene affermato che *"l'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità inferiore a 15 anni"* (v. pag. 9 della memoria di costituzione dell'INPS).

Quanto a tale ultimo punto, il Collegio rileva che il dispositivo cui si fa riferimento, letto nella sua integralità e soprattutto alla luce dei quesiti posti, pone l'affermazione fatta in una luce assai diversa.

I quesiti specifici posti a monte della sentenza n. 1/2021, infatti erano due, escludendo quello più generale del deferimento presidenziale. E chiedevano: *a) se il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata*

invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile; b) in caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all'art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un anzianità utile inferiore a 15 anni”.

Al quesito sub a) veniva data risposta nel senso che <<la “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%>>.

E che “conseguentemente” (quesito sub b) “L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni”.

In altre parole, la sentenza risponde negli esatti termini posti dai quesiti, affermando quindi che sotto i 15 anni non si applica

l'aliquota del 44%, cosa, in verità, ben diversa dal riferimento all'aliquota di valorizzazione annua fissata nel 2,44%.

E ciò è talmente vero che, a ben vedere, il riferimento all'aliquota di valorizzazione annua rappresenta l'inevitabile sviluppo logico del ragionamento seguito dalle Sezioni riunite, utile sicuramente per la fase applicativa della sentenza n. 1/2021, ma la cui quantificazione non era stata espressamente richiesta nelle ordinanze di rimessione.

Quindi, e per concludere sul punto, ad avviso del Collegio nella sentenza n. 1/2021 non vi è alcuna "definitiva conferma ed autorevole avallo" della riportata affermazione dell'INPS secondo cui *"il coefficiente del 2,44% quale risultante della disaggregazione dell'aliquota deputata ad operare dal 15° al 20° anno, non può trovare applicazione a fronte di anzianità inferiori ai 15 anni"*.

Al riguardo, invero, e a tutto concedere, anche a voler considerare la lettera del comma 1 dell'art. 54 che individua limiti all'applicazione della percentuale del 44% riservandola al militare *"che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti anni di servizio utile"*, essa, pur discriminando la situazione del militare con un'anzianità di servizio utile inferiore ai 15 anni da quella del militare che alla data del 31 dicembre 1995 vanta una anzianità superiore a tale soglia, non può essere considerata ai fini che qui interessano.

Al di là, infatti, della considerazione già svolta relativa al fatto che la disposizione in parola – il comma 1 dell'art. 54 – detta

regole in ordine all'applicazione della aliquota del 44% - cosa ben diversa dalla individuazione della aliquota di valorizzazione dei singoli anni di servizio utile – la lettera della medesima norma appare fuorviante se letta al di fuori della modifica intervenuta con la legge n. 335/1995, in un rapporto che si risolve positivamente solo secondo una lettura dell'art. 54 correttamente calata nel contesto storico e normativo dell'epoca, dando, fra l'altro, alla norma stessa una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi dell'art. 3 della Carta fondamentale.

Infatti, è necessario evidenziare che il d.P.R. n. 1092/1973 si limita a prevedere solo l'aliquota di rendimento al raggiungimento del quindicesimo anno d'anzianità perché questa era, all'epoca della sua emanazione, il minimo pensionabile.

Infatti, l'art. 52 del medesimo decreto prevede che *"l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo"*.

Pertanto, appare chiaro che l'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 (intitolato, non a caso, dal legislatore *"trattamento normale"*) preveda il requisito minimo (*"almeno"*) dei 15 anni di servizio utile facendo semplice riferimento al requisito sufficiente e necessario per maturare il diritto alla pensione che, per

l'appunto, all'epoca, era di 15 anni utili.

In sostanza, la disciplina del d.P.R. 1092/1973 e del relativo comma 1 dell'art.54 non può che essere letta se non alla luce della peculiarità che scaturisce dall'art. 1, comma 12, della l. 335/1995, che aggancia la quota retributiva all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995, qualunque essa sia; la normativa del 1973, prevedeva infatti solo l'aliquota di rendimento al raggiungimento del quindicesimo anno d'anzianità (che era, all'epoca, il minimo pensionabile), stabilendo il 35% per i civili e il 44% per i militari (v. anche in proposito, Corte dei conti, Sez. I centrale d'appello, n. 73/2020).

Ed è, pertanto, altrettanto chiaro come, invece, ora l'art. 54 debba essere letto alla luce delle modifiche successivamente intervenute.

E ciò ad ulteriore conferma dell'unitarietà del regime che, ad avviso del Collegio, deve essere applicato a tutti i militari i cui trattamenti pensionistici sono stati liquidati con il sistema misto, al di là dell'anzianità raggiunta al 31 dicembre 1995.

8. Discende da quanto finora si è venuto argomentando che non appare condivisibile quanto affermato dall'INPS nella sua memoria relativamente al fatto che la sentenza, non avendo fatto riferimento al coefficiente del 2,44% annuo per i militari titolari di anzianità inferiore ai 15 anni, avrebbe dimostrato che nelle operazioni di calcolo delle quote retributive commisurate ad anzianità di servizio inferiori a 15 anni, tale aliquota "non

può essere applicata né per intero né previo frazionamento”.

Tale deduzione appare priva di fondamento poiché la sentenza, come già evidenziato, si limita, per gli “under 15” - e non avrebbe potuto fare altrimenti - a rispondere al quesito del remittente, escludendo l’applicabilità “secca” del 44%. Altra questione, che la sentenza solo apparentemente lascia aperta, è la valorizzazione di quegli anni di servizio che non raggiungono il quindicesimo.

Quindi non è vero “che i militari con meno di 15 anni di servizio al 31 dicembre 1995 non abbiano titolo per rivendicare l’aliquota del 2,44% annuo”.

Ma l’INPS, al riguardo, risolve la questione abbandonando la via dell’interpretazione ed ancorando la propria posizione al dato letterale della legge e cioè alla statuizione del comma 9 dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/73 che così stabilisce: *<<per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l’anzianità prevista nel primo comma dell’art. 52, la pensione è pari al 2,20% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile>>.*

A norma di quello che viene definito il “chiarissimo disposto” del trascritto articolo, il Legislatore avrebbe dunque, secondo l’Istituto, espressamente sancito che, sino al quindicesimo anno di servizio (15 anni, infatti, è l’anzianità di cui all’art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973), la percentuale annua di accrescimento della pensione non può che essere che quella

del 2,20%.

È questo, dunque, afferma l'INPS, il coefficiente da applicare nel calcolo delle quote retributive inferiori ai 15 anni di anzianità contributiva.

E questa è la posizione che trova anche la piena condivisione del Ministero della difesa che, nella propria memoria di costituzione, nel ricordare che sulla base di una inveterata prassi la aliquota applicata dal Ministero è sempre stata quella del 2,20%, afferma che l'unica aliquota applicabile alla quota retributiva della pensione del militare è quella del 2,20% in ragione di ciascun anno di servizio maturato al 31 dicembre 1995. È proprio il comma 9 dell'art. 54, ricorda il Ministero, a chiarire che se non si raggiungono i 20 anni di servizio al trattamento di quiescenza deve essere applicata l'aliquota del 2,20%.

9. Tali conclusioni non convincono il Collegio.

In prima analisi, ciò che va affermato è che il trattamento da riservare ai cosiddetti "under 15" non può essere estrapolato da una singola previsione legislativa senza tener conto che quel trattamento va coordinato e reso coerente con un sistema che disciplina la vita retributiva dell'intero comparto militare. Quindi, non può che sottolinearsi la doverosità di considerare il regime pensionistico di che trattasi alla luce di quella problematica impostazione che ha condizionato dapprima la stesura della sentenza n. 1/2021 ed ora anche questa decisione e cioè la necessità di rendere coerenti e logici i regimi

pensionistici per il personale militare così come dapprima voluti dal d.P.R. n. 1092/1973 e poi opportunamente corretti con la legge n. 335/1995.

Nel merito, deve poi ribadirsi, come anche confermato da taluna giurisprudenza d'appello, quanto statuito dalla sentenza n. 1/2021, chiara nell'escludere che l'aliquota fissa o "secca" del 44%, così come disciplinata dall'art. 54, comma 1, sia estensibile ai militari che, pur accedendo al sistema misto di liquidazione del trattamento pensionistico, non siano cessati dal servizio con un'anzianità contributiva di almeno 15 anni.

Ma, per altrettanto, tale conclusione non è idonea a precludere agli stessi militari l'applicazione del diverso coefficiente di rendimento annuo, indicato nella stessa pronuncia e ricavabile, come detto, dal rapporto tra la misura individuata nella citata disposizione (44%) e il segmento temporale (18 anni), che consente l'accesso al sistema misto.

Lo conferma d'altra parte, l'affermazione di parte motiva delle più volte richiamata pronuncia, laddove fornisce una risposta negativa al quesito formulato in sede di rimessione del seguente tenore letterale *«In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all'art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni»*.

Tale esito negativo non inficia e, anzi, avvalora la constatazione che l'unico coefficiente applicabile ai militari - cessati con un'anzianità di servizio inferiore, alla data del 31 dicembre 1995, ai 18 anni - sia quello del 2,44%, posto che, per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995, ai fini che qui rilevano, non assume più alcun peso la distinzione under/over 15 anni.

Il Collegio è consapevole che tale impostazione è contestata dall'INPS. L'Istituto, richiamando il principio *in claris non fit interpretatio*, ricorda che in presenza di un'aliquota che il legislatore ha espressamente stabilito nel testo della norma (ossia l'aliquota del 2,20% richiamata dal comma 9 dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973), non può esservi spazio per alcuna attività esegetica che finisca con il "sostituire" detta aliquota con un'altra, ottenuta per via interpretativa e non oggetto di esplicita previsione nell'articolo di legge (ossia quella del 2,44%).

Inoltre, tale operazione interpretativa, sostiene sempre l'INPS, non può certo trovare fondamento e giustificazione nell'asserita esigenza di armonizzazione della disciplina di cui al d.P.R. n. 1092/1973 al mutato contesto normativo scaturito dall'entrata in vigore della legge n. 335/1995. È noto, infatti, che il principio di fondo sotteso alla legge n. 335/1995 è quello della riduzione (peraltro drastica) della spesa pensionistica.

Per quanto dotato di intima coerenza, tale orientamento non può essere condiviso.

Va ricordato, infatti, che alla stregua del tenore letterale della norma (l'art. 54, comma 9), essa può essere invocata solo nell'ipotesi di cessazione dal servizio "per raggiungimento del limite di età", ciò che ne esclude l'utilizzazione generalizzata nell'ambito del calcolo delle quote retributive. Il coefficiente del 2,20% rimane, pertanto, confinato alla sola ipotesi delineata dall'art. 54, comma 9, alla cui stregua il militare, che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, ha diritto a un trattamento pensionistico pari "al 2,20% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile".

I limiti applicativi della norma in questione sono peraltro ammessi e riconosciuti anche dallo stesso Istituto previdenziale laddove afferma che *"la previsione di cui all'art. 54, comma 9, del d.P.R. n. 1092/1973 non sia perfettamente sovrapponibile alla fattispecie sotto scrutinio"*.

Ma l'Istituto aggiunge qualcosa in più. Sostiene, infatti, che non può comunque fondatamente negarsi che la previsione di che trattasi finisca col tipizzare la situazione di fatto maggiormente affine e simile a quella che viene in evidenza allorché si debba liquidare una pensione mista con quota retributiva inferiore ai 15 anni. In altri termini, l'art. 54 stabilisce esplicitamente l'aliquota da applicare entro i 15 anni di servizio, sicché l'interpretazione più lineare, logica e

comunque coerente con il dato letterale della normativa di riferimento non potrebbe che essere quella che individua nella predetta aliquota il coefficiente da applicare nel calcolo delle quote miste inferiori ai 15 anni.

Il ragionamento dell'INPS quindi si sgancia dal dato normativo - che evidentemente non si presta a certezze applicative - per passare nuovamente a quello interpretativo sotto il profilo della scelta del regime che per analogia possa essere quello più coerente con l'intero sistema pensionistico militare.

Ma se dunque non può che ribadirsi la non riferibilità della fattispecie alla lettera dell'art. 54, comma 9, più volte richiamato, - e che quindi la diversa aliquota del 2,20% rimane applicabile esclusivamente a coloro che "cessano" dal servizio con anzianità complessiva inferiore a 15 anni - questo Collegio, sotto il profilo sistematico e logico-applicativo non può che richiamarsi al fatto che, a tutto concedere, l'analisi sistematica ed il richiamo analogico proposto dall'INPS trovi riscontro nello schema normativo disegnato dal d.P.R. n. 1092/1973, ma non certo nella lettura proposta, ma in quella derivante dal combinato disposto delle norme del 1973 con quelle volute dal legislatore del 1995.

E non appare oggettivamente richiamabile il concetto in base al quale il vero principio ispiratore dell'intervento legislativo del 1995 sarebbe stato quello del mero contenimento della spesa pensionistica. Senza nulla togliere alle esigenze di contenimento della spesa, la legge n. 335/1995 è una vera e propria legge di

riordino di settore e ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.

Che tutto questo abbia determinato un contenimento di spesa, peraltro ampiamente disatteso nelle successive vicende pensionistiche, è nei fatti, ma ciò che certamente si è realizzata è una completa rilettura del sistema e del rapporto interno fra fasce di età, anzianità e complessivo sistema (retributivo e contributivo), completa rilettura di cui questo Collegio non può non tener conto.

Orbene, se si considera che, con il secondo dei principi di diritto enunciati nella più volte citata sentenza n. 1/2021, il giudice della nomofilachia - in linea con il tenore del corrispondente quesito (*<<In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all'art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la*

“quota retributiva” della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a quindici anni>>) – ha affermato che “l’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”, appare evidente, alla luce di tutto quanto si è venuto finora argomentando, che la regola di giudizio posta con la citata sentenza si sostanzia nell’individuazione dell’aliquota annua – evidentemente unica, tenendo conto anche delle relative modalità di calcolo - da applicare, senza distinzione alcuna all’interno dell’intervallo di tempo considerato dal legislatore nell’ambito del sistema cd. “misto”, per la determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità inferiori a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, calcolata, nella misura del 2,44%, sulla base del percorso argomentativo ivi esposto ed al quale conduce l’analisi del combinato disposto del d.P.R. n. 1092/1973 e della legge n. 335/1995.

L’esposto ragionamento conferma, da ultimo, la difficoltà, di trovare adeguate soluzioni alle problematiche affrontate solo sulla base della lettera della legge, la cui necessaria interpretazione, ai fini applicativi, denuncia un opportuno intervento del legislatore.

- 10.** Le spese del presente procedimento saranno regolate all'esito delle pronunce di merito.

PER QUESTI MOTIVI

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale e in sede di questione di massima, danno soluzione ai quesiti posti con le epigrafate ordinanze di deferimento n. 5/2021 della III Sezione giurisdizionale centrale di appello e n. 25/2021 della I Sezione giurisdizionale centrale di appello, enunciando il seguente principio di diritto:

“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Rimette al merito la regolazione delle spese del presente giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di cui all'art. 116 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm. (codice di giustizia contabile).

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 21 luglio 2021 e del 2 settembre 2021.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Mauro Orefice

f.to digitalmente

La presente decisione è stata depositata in Segreteria il 9 settembre 2021.

Il Funzionario preposto

Rita D'Innocenzo

f.to digitalmente